



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 13 Ottobre 2010

Prot. n. 276/10

AL MINISTRO DELL'INTERNO
On.le Roberto MARONI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO
Sen. Francesco Nitto PALMA

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI

e, p.c. A TUTTE LE OO.SS. DEL C.N.VV.F.

Oggetto: **IL TAR LAZIO HA ANNULLATO ANCHE IL CONCORSO A CAPO SQUADRA 40% 2007 SIAMO ARRIVATI AL PUNTO CRITICO – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE URGENTE DI TUTTE LE OO.SS. VVF AL FINE DI CONDIVIDERE UNITARIAMENTE UNA PROPOSTA DI LEGGE DI URGENTE SANATORIA DELLE CARRIERE VVF.**

In data odierna il Tar del Lazio ha depositato la sentenza relativa al ricorso (primo firmatario Roberto Pagliari), sul concorso a 170 posti da capo squadra per il 40% dei posti decorrenza 2007.

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso e disposto per l' **annullamento** della graduatoria concorsuale, per le medesime motivazioni già dal CONAPO denunciate con [l'esposto prot. n.371/2008 del 09/10/2008](#), e già dallo stesso tribunale argomentate nella sentenza relativa al concorso a capo squadra 40% dec. 2006.

Ma nonostante le denunce CONAPO l'amministrazione ha voluto perseverare.

UNA ALTRO CAPITOLO CHE SANCISCE IL FALLIMENTO DEI PASSAGGI DI QUALIFICA IN QUESTA AMMINISTRAZIONE

**ALTRI PROBLEMI E RITARDI SULLE SPALLE DEI POMPIERI, SIA DI CHI MAI VEDE
RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA CARRIERA, SIA DI CHI DA TROPPO TEMPO ATTENDE
MOBILITA' CHE MAI NON ARRIVANO, SIA SU CHI ASPIRA AD ESSERE ASSUNTO, MA SI
TROVA IL RUOLO VIGILI STRAPIENO PER IL BLOCCO DEI CONCORSI**

UN SISTEMA SENZA EGUALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non si può assistere immobili a questa vergogna, occorre tornare urgentemente a parlare di una **sanatoria** sul modello di quella già attuata per le forze di polizia nel 1995.

Per questi motivi, e vista l'urgenza del caso, torniamo a sollecitare la richiesta di convocare urgentemente tutte le OO.SS. VVF con all'ordine del giorno questo problema, da risolvere con un percorso urgente e condiviso da tutti, che approdi in una specifica legge di sanatoria e riordino delle carriere.

Non sfuggirà inoltre che, qualora dovesse perseverare questa condotta amministrativa discutibile, senza dare segni di soluzione, e qualora il Consiglio di Stato dovesse definitivamente pronunciarsi confermando le sentenze del *giudice di prime cure*, sarebbe a quel momento la Corte dei Conti a dover verificare e quantificare anche il danno cagionato all'erario.

Noi del CONAPO riteniamo di avere idee e soluzioni da portare sul tavolo della discussione ed attendiamo per questo la convocazione, o ci vedremo costretti a riaprire le proteste.

Allegiamo la sentenza.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.,

sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2010, proposto dai signori Roberto Pagliari, Stefano Bo, Davide Zucchi, Stefano Bicchieri, Fabrizio Berigazzi e Nicola Coretti, rappresentati e difesi dall'avv. Nina Alessandra Zaccara, con domicilio eletto presso di questa in Roma, via Curzio Rufo 10;

contro

il Ministero dell'Interno (Dip. dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Mauro Bertano e Gianni Cacciatore;

per l'annullamento

del provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria del concorso indetto – con D.M. n.2231/2008 – per la copertura di 170 posti di “Capo Squadra” dei VV.F. e (in qualità di atto costituentene il necessario presupposto: o, meglio, uno dei necessari presupposti) del bando volto a disciplinare – nei dettagli – la procedura concorsuale “de qua”.

Visto il ricorso, ed il successivo atto di “motivi aggiunti”, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 22 settembre 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Reputandoli illegittimi sotto più profili, sei soggetti hanno impugnato sia il provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria (in cui essi non risultano utilmente collocati) della selezione indetta – con D.M. n.2231/2008 – per la copertura di 170 posti di “Capo Squadra” dei VV.F. che (in qualità di atto costituentene il necessario presupposto: o, meglio, uno dei necessari presupposti) il bando volto a disciplinare – nei dettagli – la procedura concorsuale “de qua”.

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 22.9.2010: data in cui il relativo ricorso – nel frattempo, debitamente istruito – è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso che – del predetto bando – non si lamenta l’illegittimità di prescrizioni (che, riguardando i requisiti di partecipazione, erano) direttamente preclusive della partecipazione al concorso (e che avrebbero, pertanto, dovuto considerarsi immediatamente lesive delle posizioni giuridiche dell’interessato: e, quindi, soggette all’onere di autonoma e tempestiva impugnazione), si constata come la predetta procedura risulti – effettivamente – affetta da (almeno) due dei dedotti vizi di legittimità.

Appaiono, invero, violate (“in primis”) le (inequivoche) indicazioni dettate – sul punto – dall’art.3 del D.M. n.236/2007: in forza del quale i quesiti in cui si articolava la prevista prova scritta avrebbero dovuto concernere materie da specificarsi (ciò che, nell’occasione, non si è pacificamente verificato) nel bando di concorso e(d “in secundis”) gli indirizzi, al cui rispetto la p.a. si era “autovincolata”, forniti – da una Circolare ministeriale del 19.8.2008 – in ordine alle modalità del sorteggio delle buste contenenti i quiz: ed alla loro apertura. (Disposta, inopinatamente, prima – e non, come invece avrebbe dovuto accadere, dopo – l’effettuazione di detto sorteggio).

In ordine al primo punto; premesso

-che (in deroga a quanto stabilito, “in parte qua”, dal D.P.R. n.487/94) l’art.12, comma 7, del d.lg. n.217/2000 ha affidato direttamente alla fonte regolamentare il compito di stabilire (tra l’altro) le materie oggetto dell’esame scritto;

-che tale disposizione è stata, nella circostanza, palesemente disattesa: essendosi, col decreto n.236/2007, demandato al bando di gara di disciplinare questo importantissimo aspetto della procedura,

si rileva

-che, nel caso di specie, il bando (stesso) ha omissis qualsiasi indicazione in proposito;

-che le materie “de quibus” sono, infatti, state individuate solo successivamente. (Con la Circ. Min. Int. n. “3653/A2/I 74/CS/B” del 19.8.2008).

Per quel che concerne il secondo aspetto della questione (inosservanza delle modalità di svolgimento della prova), si fa presente

-che, al momento del sorteggio (tra le tre all'uopo predisposte) della busta contenente il questionario oggetto della prova, erano già pronte le copie dei questionari da distribuire ai vari candidati;

-che, dunque, si era (evidentemente) proceduto – ad opera della Commissione esaminatrice – alla fotocopiatura di detti questionari quando (come si è detto) non erano ancora avvenute le operazioni di sorteggio.

Le riscontrate irregolarità, incidendo (al di là del dato “positivo”) sui principi – da tempo “canonizzati” in giurisprudenza – che presiedono allo svolgimento dei concorsi pubblici (i quali, prima ancora che “essere”, devono – soprattutto – “apparire” ispirati dalla trasparenza e dall'imparzialità), rendono superflua la pronuncia sulle ulteriori censure dedotte in ricorso ed impongono – conclusivamente – la rinnovazione della procedura in esame. (Che dovrà, ovviamente, esser disposta a partire dal primo atto riconosciuto illegittimo: e, cioè, dall'emanazione – o, meglio, dall'approvazione – del bando volto a disciplinare la procedura stessa).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e, per l'effetto, annulla l'atto di approvazione della graduatoria costituentene oggetto;

-condanna la resistente al pagamento delle spese di lite: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 22 settembre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2010

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)